

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Schiebel Aircraft GmbH/Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

(Causa C-474/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei lavoratori — Non discriminazione — Articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE — Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro — Normativa di uno Stato membro che prevede che i rappresentanti legali di una società che esercita in detto Stato nel commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico debbano possedere la cittadinanza di detto Stato membro)

(2014/C 395/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Schiebel Aircraft GmbH

Convenuto: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Dispositivo

Gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che impone alle società che intendono esercitare attività nell'ambito del commercio di armi e munizioni militari e in quello della mediazione nell'acquisto e nella vendita di queste ultime il requisito che i membri dei loro organi di rappresentanza legale o il loro socio direttore commerciale con poteri di rappresentanza abbiano la cittadinanza di tale Stato membro. Spetta ciò nondimeno al giudice del rinvio verificare se lo Stato membro che intende avvalersi dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE al fine di giustificare siffatta normativa possa dimostrare che è necessario ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014 — Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA/Corsica Ferries France SAS, Commissione europea, Repubblica francese (C-533/12 P), Repubblica francese/Corsica Ferries France SAS, Commissione europea, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (C-536/12 P)

(Cause riunite C-533/12 P e C-536/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuto alla ristrutturazione — Margine di discrezionalità della Commissione europea — Portata del controllo giurisdizionale del Tribunale dell'Unione europea — Criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato — Necessità di un'analisi settoriale e geografica — Prassi sufficientemente consolidata — Razionalità economica a lungo termine — Versamento di indennità complementari di licenziamento)

(2014/C 395/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

(Causa C-533/12 P)

Ricorrente: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (rappresentanti: A. Winckler e F.-C. Laprévôte, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Corsica Ferries France SAS (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati), Commissione europea, Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, N. Rouam e J. Rossi, agenti)

(Causa C-536/12 P)

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam e J. Rossi, agenti)

Altre parti nel procedimento: Corsica Ferries France SAS (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati), Commissione europea, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (rappresentanti: A. Winckler e F.-C. Laprèvote, avvocati)

Dispositivo

- 1) *Le impugnazioni sono respinte.*
- 2) *La Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA e la Repubblica francese sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché, in parti uguali, di quelle sostenute dalla Corsica Ferries France SAS.*

⁽¹⁾ GU C 32 del 2.2.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Michal Zeman/Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

(Causa C-543/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 91/477/CEE — Rilascio della carta europea d'arma da fuoco — Normativa nazionale che riserva il rilascio di una carta siffatta ai soli detentori di armi da fuoco per finalità di pratica della caccia o del tiro sportivo)

(2014/C 395/08)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Michal Zeman

Convenuto: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

Dispositivo

La direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consente il rilascio di una carta europea d'arma da fuoco unicamente a coloro che detengono un'arma per finalità di pratica della caccia o del tiro sportivo.

⁽¹⁾ GU C 63 del 2.3.2013.